

**Audizione VII Commissione
(Istruzione pubblica, beni culturali)
Senato della Repubblica**

Memoria su Atto del Governo n. 86 recante lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107"



Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici

Il percorso di elaborazione del Decreto correttivo n.66/17 ha visto una produttiva collaborazione e confronto con l'Angsa attraverso la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, all'interno dell'Osservatorio Permanente per l'Inclusione. Confronto che ha prodotto istanze che in parte sono state accolte nel testo poi approvato in Consiglio dei Ministri e ora all'attenzione di questa Commissione chiamata ad esprimere il Proprio parere.

Nel merito:

si segnalano positivamente gli interventi di chiarimento sulla certificazione ai fini dell'inclusione, e sulla distinzione dei ruoli e delle competenze in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e di assistenza igienica e di base, di cui si sollecita l'urgente emanazione delle norme applicative.

Si apprezza il richiamo all'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, Salute e Disabilità) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'inserimento della valutazione bio-psico-sociale, come pure il riferimento al coinvolgimento degli alunni nella formulazione del loro progetto di vita, secondo la *Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità*.

Si accoglie con grande favore, riguardo le misure concrete per il sostegno, l'inserimento dell'obbligo di indicare chiaramente nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) la proposta per il numero delle ore di sostegno alla classe frequentata dall'alunno con disabilità (da considerare anche nel percorso di utilizzo complessivo delle varie risorse di sostegno in dotazione alla scuola) e l'individuazione delle altre risorse umane di supporto (assistenza igienico personale e assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione).

Si apprezza pure l'esplicitazione che tali proposte vengano inserite già nel "PEI provvisorio" da formularsi al termine delle lezioni, entro giugno, in modo da ottenere tali risorse a settembre per un "corretto" avvio del nuovo anno scolastico come previsto già dal DPCM 185/2006.

Importante anche che sia stato indicato esplicitamente in una norma primaria il "Gruppo di Lavoro Operativo" che formula il PEI, perché la mancata menzione dello stesso nel decreto legislativo 66/2017 era stata ritenuta erroneamente da più parti come una sua abrogazione.

Positivo che il nuovo “Gruppo per l’Inclusione Territoriale” (GIT) non sia più, come era previsto nel decreto legislativo 66/2017, l’organismo che fornisce pareri definitivi

sull’assegnazione del numero di ore di sostegno, ma sia ridimensionato a consulente esperto in inclusione dei dirigenti scolastici e degli Uffici Scolastici Regionali.

Positiva la previsione in norma primaria dei CTS, Centri Territoriali di Supporto, per la loro importanza maturata negli anni nel campo della consulenza a scuole e famiglie per un’inclusione di qualità.

Positiva l’introduzione dell’articolo 15 bis concernente l’emanazione di un apposito decreto sulle misure di accompagnamento per formare i docenti e sostenere le scuole nell’attuazione delle novità introdotte dal decreto legislativo 66/2017 e dalle correzioni proposte, ma va espressamente previsto che nell’elaborazione e nella conduzione di questi percorsi vi sia un coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e quindi qualificate.

Positiva altresì la previsione di un decreto ministeriale che precisi, nei casi di istruzione domiciliare per alunni con disabilità, le modalità e l’orario di servizio dei docenti per il sostegno presso il domicilio di tali alunni.

È infine apprezzabile il richiamo al principio dell’“accomodamento ragionevole”, previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, quale “clausola generale di chiusura” del sistema al fine di garantire comunque l’esercizio del **diritto allo studio**.

Ciò premesso si segnalano talune criticità.

1. Genera perplessità la formulazione che esclude la possibilità di aumentare l’organico dei docenti per il sostegno e dei collaboratori scolastici, non ammettendolo nemmeno per l’adeguamento a situazioni di fatto, in palese contraddizione con quanto stabilito dalla sentenza n. 80/2010 dalla Corte costituzionale che ha sancito il potere discrezionale del Legislatore trovi un limite nel «[...] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» quale appunto il diritto allo studio che non può essere compresso da limiti all’assunzione di insegnanti di sostegno. Ed altrettanta contraddizione si leva rispetto alla più recente sentenza 275/2016 della stessa Corte che ha censurato l’ipotesi normativa

secondo cui gli interventi di sostegno agli alunni con disabilità possano essere compresi dai limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa.

2. Perplessità vi sono anche riguardo la procedura secondo la quale il Dirigente scolastico nel chiedere le ore di sostegno all'Ufficio Scolastico Regionale tiene conto dei pareri del GLI (Gruppo di Lavoro di Istituto) e del GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), mentre non viene riportato nessun riferimento ai PEI.
3. Lascia inoltre perplessi che non sia stata trovata una soluzione urgente alla continuità didattica dei docenti per il sostegno a tempo determinato, estendendola anche a quelli a tempo indeterminato, come fortemente richiesto dalle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari.
4. Sembra necessario che le misure di accompagnamento previste dall'art. 13 dello schema di decreto vengano estese, oltre al personale e alle istituzioni scolastiche, anche a tutti gli operatori sociali e sanitari coinvolti dalle novità dello schema di decreto, nonché ai familiari degli alunni con disabilità.
5. Appare assolutamente illogico e contraddittorio la duplice veste che verrebbe delineata per il GIT, a meno che non si vogliano davvero creare ben tre filtri del GIT prima di assegnare delle risorse di sostegno, che comunque poi devono essere determinate dall'USR.
6. Praticamente impossibile che si possano emanare regolamenti e linee guida e decreti ministeriali in tempo per l'entrata in vigore del decreto nel suo complesso il 1° settembre 2019, che va rinviata all'inizio del prossimo anno, 1° gennaio 2020, per poter iniziare l'anno scolastico 2020-2021 con tutte le carte in regola.

Conseguentemente si sottopongono all'attenzione di codesta Commissione Parlamentare le seguenti proposte emendative:

1. All'art. 6 comma 1 lettera b) dello schema di decreto correttivo eliminare il comma 2bis in quanto in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale 80/2010.
2. All'art. 6 comma 1 lettera b) dello schema di decreto correttivo al comma 2-ter dopo le parole *"Ministro dell'economia e delle finanze,"* siano aggiunte le parole *"sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,"*. Ciò per coerenza con la stessa dizione contenuta nel nuovo comma 7 dell'art. 9 del decreto legislativo 66/2017.
3. All'art. 9 comma 1 dello schema di decreto dopo le parole *"tenendo conto"* siano inserite le parole *"delle indicazioni contenute nei singoli PEI,"*. Tale precisazione era prevista nella precedente formulazione ed inoltre la stessa nuova formulazione del decreto prevede che i PEI debbano proprio indicare il numero delle ore di sostegno. Tanto più che subito dopo, per richiedere le risorse agli Enti territoriali, si chiede ai dirigenti scolastici di fare espresso riferimento ai PEI. L'omissione del riferimento ai singoli PEI nel nuovo art. 10 proposto potrebbe creare qualche problema interpretativo che è assolutamente indispensabile evitare.
4. All'art. 11 dello schema di decreto, nella riformulazione dell'art. 14 del D.Lgs. 66/17 ivi trascritta, sia inserito il comma 2bis: *"Il docente a tempo indeterminato su cattedra di sostegno può chiedere trasferimento su altra cattedra o su altra sede solo quando l'alunno assegnato abbia terminato quel determinato grado di scuola."*. È questo che garantisce statisticamente la maggiore continuità didattica secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1 comma 181 lettera c) numero 2 della legge 107/2015.
5. L'art. 13 il comma 1 sia sostituito dal seguente:
"Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:
"Art. 15 bis - Misure di accompagnamento
1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città, sono stabilite le misure di accompagnamento a tutto il personale coinvolto nel processo inclusivo sulle nuove modalità

di inclusione previste dal presente decreto. Tali misure sono rivolte anche alle famiglie delle bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Le modalità delle misure di cui al presente articolo vanno estese anche alla formazione permanente di tutto il personale e dei famigliari secondo i principi contenuti dalla legge 104/1992, art. 14 comma 7 che trova la più recente applicazione nelle linee di indirizzo del 10/5/2018 della Conferenza Unificata.

In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

- a) iniziative formative per tutto il personale coinvolto nel processo inclusivo;*
- b) attivazione di progetti e iniziative per supportare il processo inclusivo;*
- c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.*

2. Ai componenti del comitato di cui alla lettera c) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento."

6. All'art. 11 comma 1 aggiungere la lettera c): "*c) le parole ", nonché quanto previsto dall'articolo1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015" sono soppresse".*

Ciò in quanto il comma 131 citato è stato abrogato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2018, n. 96.

7. All'articolo 8 dello schema di decreto correttivo, che modifica gli originari commi 4-9 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 66/2017, *eliminare dalla lettera a), il periodo "il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme".* Tale frase ricalca in sostanza il precedente comma 5 dell'articolo 9, che traeva però origine da una diversa costruzione di richiesta di organico di sostegno da parte del Dirigente Scolastico (assenza di una proposta di ore di sostegno nel singolo PEI e mancata considerazione quindi di ciò, nella richiesta di organico); la struttura invece delineata nel correttivo è quella che vede il GIT non come "organo censore" (di valutazione a posteriori delle richieste di sostegno del Dirigente Scolastico), ma come organo di supporto alla costruzione di percorsi inclusivi, tanto è vero che si dota di personale esperto in inclusione anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale e concorre, su richiesta, anche alla costruzione dei singoli PEI e quindi anche all'individuazione della proposta delle ore di sostegno per ciascuna classe. Inoltre

sempre tale GIT concorre alla definizione (in quanto sentito dal Dirigente Scolastico) dell'individuazione delle risorse necessarie sul sostegno, anche in base al Piano sull'inclusione dell'istituto, prima appunto che il Dirigente Scolastico la invii all'USR (vedasi nuova formulazione dell'articolo 10). Appare assolutamente illogico e contraddittorio tale duplice veste, tranne nel caso in cui si vogliano creare ben tre filtri del GIT prima di assegnare delle risorse di sostegno, che comunque poi devono essere determinate dall'USR, secondo le rilevanze tecniche che si sono determinate nel corso di tale processo.

8. All'art. 19 comma 1: *sostituire le parole "1° settembre 2019" con "1° gennaio 2020"; lettera a): sostituire le parole "1° settembre 2019" con "1° gennaio 2020".*

Ciò in quanto sarebbe impossibile garantire un corretto adempimento del decreto in mancanza dei regolamenti.

Si evidenzia che le criticità sono limitate visto il grande lavoro di consulenza svolto anche in sede di Osservatorio per arrivare al testo del correttivo e quindi anche le richieste di emendamenti sono estremamente puntuali e mirate per far sì che l'Atto di Governo 86 venga approvato definitivamente e possa trovare applicazione il Dlgs 66, fermo restando la necessità **urgente** dei decreti ministeriali applicativi, delle linee guida e dei regolamenti. Questi dovranno essere certamente condivisi con l'Osservatorio permanente per la disabilità, ma soprattutto dovranno essere il più precisi e minuziosi possibile per non lasciare spazio alla discrezionalità, garantendo uniformità di applicazione (esempio di ciò che si genera in presenza di indicazioni interpretabili è l'utilizzo delle buste per gli studenti con disabilità, DSA e BES nella prova orale dell'esame di stato in corso di svolgimento).

Come Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e, quindi, come rappresentanti di una condizione di disabilità del neurosviluppo che pone

inevitabilmente al centro l'unicità della persona, abbiamo soprattutto a cuore la possibilità di elaborare un modello di PEI (Piano Educativo Individualizzato) che risponda effettivamente alle necessità del singolo alunno/studente partendo dal profilo di funzionamento, arrivando al raggiungimento di quelle autonomie che effettivamente lo possono far sentire e percepire come cittadino del mondo. Perché educare non vuol dire solo didattica, educare vuol dire far crescere e sviluppare le attitudini della persona secondo le proprie capacità di apprendimento. Ne deriva che fondamentale è la **formazione**, permanente, in applicazione delle Linee di Indirizzo del 10/05/2018 della Conferenza Unificata, che deve garantire ad ogni studente la personalizzazione del percorso scolastico, cosa per altro già esplicitata dalla L53 del 2003.

Rimaniamo fiduciosi nell'accoglimento delle presenti proposte.

Roma 2 luglio 2019